

# IL DIRITTO AL COGNOME MATERNO

PROFILI DI DIRITTO CIVILE ITALIANO,  
DI DIRITTO INTERNAZIONALE, DELL'UNIONE EUROPEA,  
COMPARATO ED INTERNAZIONALE PRIVATO

a cura di

ALBERTA FABBRICOTTI



JOVENE EDITORE  
NAPOLI 2017

## INDICE

Nota informativa sugli autori .....	p. XV
Abbreviazioni .....	» XVII
Lista della giurisprudenza citata .....	» XXI
Introduzione .....	» 1
<i>Alberta Fabbrocotti</i>	
Capitolo primo	
L'attuale normativa italiana in materia di attribuzione del cognome ...	» 7
<i>Cristina Caricato</i>	
Capitolo secondo	
Le modifiche al cognome nella prassi italiana .....	» 27
<i>Benedetta Valenti</i>	
Capitolo terzo	
La trasmissione del cognome materno secondo il diritto internazionale in materia di diritti umani .....	» 55
<i>Alberta Fabbrocotti</i>	
Capitolo quarto	
La disciplina del cognome nella giurisprudenza europea: un inquadramento dei valori sottostanti e del loro bilanciamento .....	» 83
<i>Daniela Vitiello</i>	
Capitolo quinto	
Il cognome dei figli: esperienze statali a confronto .....	» 115
<i>Roberta Peleggi</i>	
Capitolo sesto	
Prospettive di riforma in materia di attribuzione del cognome ai figli	» 147
<i>Maria Alessandra Iannicelli</i>	

## Capitolo settimo

Il cognome dei figli nel diritto internazionale privato ..... p. 173

*Fabrizio Marongiu Buonaiuti*

## Capitolo ottavo

Peripezie di un buon diritto. Breve e veritiero racconto di una protagonista in 12 capitoli ..... » 205

*Alessandra Cusan*

Bibliografia selezionata ..... » 213

## INTRODUZIONE

di ALBERTA FABBRICOTTI

La discriminazione contro le donne si nasconde spesso dietro tradizioni ancestrali che si sono trasformate in consuetudini, prendendo la veste giuridica di regole scritte o non scritte. Una delle forme più diffuse ed insidiose di discriminazione contro le donne consiste nell'implicita negazione, ad opera della gran parte degli ordinamenti giuridici nazionali, del diritto delle donne di trasmettere il loro cognome ai propri figli. La grande maggioranza degli Stati, infatti, prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno ai neonati che siano stati concepiti in costanza di matrimonio dei propri genitori ovvero che siano stati riconosciuti dal padre.

La particolare insidiosità di questa pratica sta nel fatto che essa non solo discrimina le donne in quanto madri, ma discrimina le donne anche come figlie, poiché spesso causa una sovente inconfessata preferenza dei genitori, e del padre in particolare, per i figli nati maschi. La ragione di questa preferenza risiede principalmente nella capacità (titolarità) del figlio maschio di perpetuare il cognome del padre.

A difesa dell'attribuzione automatica del cognome paterno si ergerebbe, come evidenziato dalla giurisprudenza più risalente e in parte della dottrina, la necessità di salvaguardare il principio dell'unità della famiglia, e, in particolare, di assicurare una maggiore speditezza nell'identificazione certa del singolo individuo attraverso, appunto, il riferimento al suo patronimico. È questa una argomentazione che appare da tempo molto indebolita nei fatti, a causa della crisi dell'istituzione del matrimonio, dell'in-

troduzione del divorzio e della possibilità riconosciuta agli *ex coniugi* di contrarre nuovi matrimoni, con il conseguente diffondersi di famiglie c.d. allargate. Cosicché sembra forse pretestuoso, al giorno d'oggi, alzare lo scudo del principio dell'unità della famiglia, quando l'unica finalità per la quale questo viene ancora sollevato pare essere quella di conservare il criterio dell'automaticità del cognome paterno.

Con la presente raccolta di scritti ci si prefigge di esaminare la normativa in materia di attribuzione del cognome ai figli che si rinviene sia nei vari ordinamenti nazionali, che nel diritto internazionale, che in quello dell'Unione europea. Questa rassegna si propone come propedeutica all'individuazione di soluzioni giuridiche – principalmente nel diritto italiano, ma non solo – molto complesse e sofisticate, perché, se da un lato tali soluzioni devono porre fine all'automatica attribuzione ai neonati del cognome paterno, dall'altro devono evitare di produrre l'effetto contrario, ma egualmente deplorabile, di imporre il solo cognome materno. La ricerca di una soluzione normativa equilibrata che tenga conto delle legittime e pari aspettative di ciascun genitore riguardo al cognome da attribuire ai figli è un compito indubbiamente delicato e difficile, ma dal quale non può prescindersi se si vuole evitare un aumento esponenziale del contenzioso nei rapporti tra coniugi.

Questo volume raccoglie gli atti del Convegno su *Il diritto al cognome materno*, svoltosi a Roma presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università *La Sapienza* nel maggio 2016. Sia il convegno che questo stesso libro sono stati resi possibili grazie al finanziamento da me ottenuto per una ricerca di Ateneo presentata nel 2014.

Proseguendo a ritroso nel tempo, l'ispirazione iniziale alla ricerca è stata fornita dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 gennaio 2014 relativa all'affare *Cusan e Fazzo c. Italia*, la quale ha stabilito che l'ordinamento giuridico italiano viola la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella misura in cui esclude la possibilità per una coppia di genitori di attribuire il cognome della madre ai propri figli. Data la sua cen-

tralità rispetto al tema del presente volume, questa sentenza verrà esaminata in diversi suoi capitoli. Inoltre, e questa è probabilmente la sorpresa più simpatica, è la stessa ricorrente in questo ormai celebre caso giurisprudenziale, Alessandra Cusan, la quale ha animato il convegno di maggio 2016 con il suo esilarante *sense of humour*, a chiudere questo volume con un racconto della sua lunga e stremante esperienza contenziosa.

Se questo libro nasce da un'idea maturata nel quadro del diritto internazionale pubblico, e precisamente di quella sua branca che si occupa della tutela dei diritti dell'uomo, non vi è dubbio che il tema investa prima di tutto il diritto civile italiano, messo sotto accusa dalla Corte europea. È questo il punto di partenza da cui è stata fatta partire l'indagine.

La redazione dei vari capitoli era già a buon punto, e molti autori avevano addirittura già consegnato il loro contributo per l'invio all'editore, quando la pronuncia della Corte costituzionale italiana in data 8 novembre 2016, depositata il successivo 21 dicembre, accoglieva una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Genova in merito ad un ricorso proposto da una coppia italo-brasiliana che si era vista respingere la propria richiesta di registrare il loro figlio con il doppio cognome. Questa recentissima sentenza, che è stato fortunatamente possibile prendere in considerazione in questo volume, ritardando un poco la scadenza della pubblicazione, dimostra quanto giusta fosse stata la scelta di far ruotare intorno al diritto civile italiano i vari profili giuridici sollevati dal tema.

Il percorso logico seguito in quest'opera parte perciò da una disamina dello stato attuale del diritto e della prassi italiani in materia di attribuzione e modifiche del cognome, per poi aprire alle sollecitazioni provenienti dal diritto internazionale pubblico e dal diritto dell'Unione europea nella direzione di un riconoscimento del diritto alla scelta del cognome materno, passando successivamente ad una comparazione dei modelli giuridici offerti da altri Stati in tema di attribuzione del cognome ai figli, per affrontare finalmente le prospettive che si stanno aprendo in Italia verso una riforma della legislazione in materia, e terminando in-

fine con il profilo internazionale-privatistico dell'individuazione da parte dell'ordinamento italiano della legge regolatrice del cognome nelle fattispecie che presentino connessioni con diversi sistemi giuridici nazionali.

Il primo capitolo ad opera di Cristina Caricato fornisce un panorama generale dello stato della normativa vigente in Italia in materia di attribuzione del cognome ai figli. Come già in parte accennato, nell'ordinamento italiano vige l'automatica attribuzione ai figli del cognome paterno. Tale regola, in quanto non trova una formulazione scritta, è, per una parte della dottrina, di natura consuetudinaria, per altra parte, che si basa soprattutto sulla giurisprudenza, una norma che si ricava implicitamente dal sistema, ossia dal combinato disposto di più norme.

Nel secondo capitolo, Benedetta Valenti apre uno spaccato su un aspetto del tema molto poco conosciuto e trattato, quello di alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali italiani che hanno, seppur in via eccezionale, finito per riconoscere un interesse ad aggiungere o a sostituire, per ragioni di natura morale, affettiva o familiare, al cognome paterno quello materno, ai fini di una diversa proiezione sociale della propria identità personale.

Il diritto internazionale in materia di diritti umani analizzato nel terzo capitolo offre, forse inaspettatamente, un quadro normativo e giurisprudenziale piuttosto articolato e ricco in tema di riconoscimento del cognome materno. In questo mio capitolo ho ritenuto di dover effettuare una distinzione – che finisce per diventare il filo conduttore dell'intero contributo – tra il diritto alla scelta del cognome della prole di cui sarebbero titolari in pari misura i genitori, e il diritto del/della figlio/a, una volta adulto/a, di cambiare il proprio cognome assumendo quello della madre.

Il quarto capitolo curato da Daniela Vitiello contiene un'accurata analisi e ricostruzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e di quella della Corte europea dei diritti dell'uomo che evidenzia, all'interno delle diverse fattispecie esaminate, le tensioni esistenti tra valori parimenti degni di tutela e la necessità di un loro bilanciamento da parte delle stesse corti.

Roberta Peleggi, autrice del quinto capitolo, illustra le soluzioni alla questione della trasmissione del cognome ai figli sperimentate nello spazio giuridico europeo e mette in luce l'evoluzione che ha interessato alcuni paesi quali la Francia e la Germania, ma anche la Spagna, emblema del modello c.d. del doppio cognome. Le diverse soluzioni accolte nei paesi dell'Europa continentale sono confrontate con l'esperienza inglese, improntata, per quanto riguarda la scelta del cognome, a principi e regole di maggiore libertà.

Nel sesto capitolo, Maria Alessandra Iannicelli, dopo aver indicato le ragioni di una riforma della legislazione italiana in materia di attribuzione del cognome ai figli, opportunamente illustra e spiega i vari disegni di legge presentati nelle ultime legislature fino all'ultimo d.d.l. n. 1628, approvato dalla Camera dei Deputati nel settembre del 2014 e tuttora fermo al Senato.

Il settimo capitolo, ad opera di Fabrizio Marongiu Buonaiuti, affronta le diverse problematiche di diritto internazional-privatistico connesse alla questione dell'attribuzione e delle modifiche del cognome: in particolare, l'individuazione della legge nazionale applicabile in materia e il mutuo riconoscimento del cognome acquisito in un altro Stato. Si tratta di un'indagine molto approfondita che sviluppa le sue complesse argomentazioni attingendo in larga parte alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Come preannunciato, conclude il volume un ottavo capitolo scritto da Alessandra Cusan, la quale, insieme al marito Luigi Fazzo, ha coraggiosamente e con grande perseveranza portato davanti ai tribunali italiani, prima, e alla Corte europea dei diritti dell'uomo, poi, la sua legittima aspettativa di trasmettere ai suoi figli il proprio cognome.

Si è cercato attraverso questi otto contributi di fornire un quadro il più possibile completo e variegato dei problemi che pone l'attribuzione (e l'adozione) del cognome materno. Credo di poter affermare, anche a nome degli altri autori, di non aver mai avuto la pretesa di esaurire con questo volume tutte le pro-



spettive e implicazioni giuridiche che la questione solleva. Siamo però tutti consapevoli, penso, di essere riusciti a “cogliere l’attimo” del cambiamento e della transizione del sistema legislativo italiano da un’epoca in cui la trasmissione automatica del cognome paterno costituiva un imperativo inderogabile, al quale si ricollegava l’unità della famiglia, ad un’epoca nella quale il cognome di una persona risulta da una determinazione di entrambi i genitori posti su di un piano paritario, in assenza della quale la legge disporrà secondo un criterio residuale.

Sembra addirittura già intravedersi, in un futuro forse non così lontano, un ulteriore sviluppo, quello in favore dell’autodeterminazione della singola persona riguardo al proprio cognome, intesa come scelta tra il cognome del padre e quello della madre, oppure quello di entrambi (doppio cognome). In effetti la portata del principio di eguaglianza tra uomo e donna, tra madre e padre, con riferimento al cognome da attribuire al figlio, potrebbe affievolirsi nel momento in cui, una volta divenuto il figlio maggiorenne, questo manifesti una volontà difforme da quella espressa dai propri genitori al momento della sua nascita, sostenendo di voler con ciò difendere il proprio diritto all’identità personale.

Quale che siano le prospettive che si vanno prefigurando, ci auguriamo di aver fornito un serio contributo al dibattito sul tema della trasmissione del cognome materno.